

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti d'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, per i prodotti contemplati dal codice NC 1006, il cumulo dell'origine ACP-PTOM è consentito per un quantitativo annuo complessivo di 160 000 t, che comprende il contingente tariffario di 125 000 t di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), previsto dall'accordo di partenariato ACP-CE, espresso in equivalente riso semigreggio. I titoli d'importazione sono rilasciati ogni anno inizialmente per un quantitativo di 35 000 t di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) e, nell'ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d'importazione per 10 000 t per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'allegato I B della citata decisione. Tutti gli altri titoli di importazione sono rilasciati per le importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Queste 35 000 t di riso riservate ai PTOM possono essere aumentate se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario previsto nell'accordo di Cotonou.
- (2) Dal 1° gennaio 2008 non si applicano più i regimi commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE e il contingente tariffario per il riso ivi previsto è sostituito dagli accordi preferenziali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007,

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽³⁾. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, i prodotti della voce tariffaria 1006, originari di determinati Stati che fanno parte del gruppo di Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, continuano a beneficiare di un trattamento preferenziale fino al 31 dicembre 2009. Ne deriva che a partire dal 1° gennaio 2010 non è più possibile aumentare eventualmente il contingente PTOM legato all'uso di un contingente ACP; di conseguenza è necessario che i contingenti PTOM siano aperti su base annua per un quantitativo limitato a 35 000 t.

- (3) Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti previste per la gestione di tali regimi d'importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾.
- (4) Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d'importazione relativi ai contingenti d'importazione suddetti sia ripartito nel corso dell'anno in determinati sottoperiodi, che sia stabilito il periodo di validità dei titoli e che sia fissato un quantitativo massimo per domanda.
- (5) La conversione dei quantitativi per fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ⁽⁷⁾. È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56.

- (6) Per garantire la corretta gestione dei contingenti di importazione è opportuno subordinare la domanda di titolo di importazione alla costituzione di una cauzione di importo commisurato ai rischi incorsi.
- (7) Per ottimizzare l'uso dei contingenti in caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione è opportuno stabilire che i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (8) A norma dell'allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, i titoli non utilizzati per l'importazione di riso originario dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'allegato I B della stessa decisione, devono essere resi disponibili per l'importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. A tal fine è appropriato prevedere che nel sottoperiodo di settembre i quantitativi non utilizzati per i PTOM meno sviluppati possano essere riservati all'importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba.
- (9) Per garantire la corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere una deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e adattare gli obblighi di comunicazione ivi previsti.
- (10) Poiché i dazi all'importazione dei prodotti di cui alla voce 1006, originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, devono essere eliminati a partire dal 1° gennaio 2010, è necessario che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾ diventerà obsoleto alla fine del periodo contingente 2009. Per tale motivo deve essere abrogato.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
- quantitativi di riso di cui al codice NC 1006, in appresso «contingenti tariffari»:
- a) 25 000 t di riso originario delle Antille olandesi o di Aruba;
- b) 10 000 t di riso originario dei PTOM meno sviluppati di cui all'allegato I B della decisione 2001/822/CE.
- I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
3. I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.
4. Il dazio doganale applicabile alle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari è uguale a zero. Tale aliquota è indicata nella casella 24 della domanda di titolo di importazione e sul titolo stesso, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
5. I periodi contingenti sono suddivisi in tre sottoperiodi, come indicato nell'allegato I.
- I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati alla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.
- Se per il sottoperiodo di settembre i quantitativi su cui vertono le domande di titoli d'importazione per il contingente tariffario di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi residui possono essere utilizzati per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.
6. Salvo diversa indicazione, i quantitativi indicati nel presente regolamento sono espressi in equivalente riso semigreggio.
- La conversione dei quantitativi relativi a fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione dei seguenti

Articolo 2

1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d'ordine del contingente non può superare 5 000 t.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 14 del mese di presentazione delle domande, i quantitativi complessivi oggetto di domande di titolo, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il codice NC a otto cifre, il paese di origine e i quantitativi, espressi in peso del prodotto, su cui vertono le domande.

Articolo 3

1. Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «S». I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 46 EUR/t.

Articolo 5

1. I titoli di importazione sono rilasciati tra il giorno 25 e l'ultimo giorno del mese di presentazione delle domande.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, i quantitativi complessivi oggetto dei titoli di importazione che hanno rilasciato nel corso del mese precedente;

b) entro l'ultimo giorno del mese, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla»,

i) i quantitativi complessivi effettivamente immessi in libera pratica, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima; e

ii) i quantitativi complessivi oggetto di titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1301/2006, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono espressi in peso del prodotto e ripartiti per codice NC a otto cifre, paese di origine e anno contingente.

Articolo 7

Ai fini della gestione dei contingenti tariffari, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione, i quantitativi comunicati in conformità degli articoli 2 e 6 e i quantitativi oggetto di titoli di importazione sono espressi in chilogrammi senza decimali.

Articolo 8

I titoli sono validi a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 9

L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione dell'originale di un certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione del fornitore prevista dall'allegato III, articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2001/822/CE.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1529/2007 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Contingenti per un quantitativo totale di 35 000 t di riso, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 di cui all'articolo 1

Origine	Quantitativo in equivalente riso se- migreggio (t)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in equivalente riso semigreggio)(t)		
			gennaio	maggio	settembre
Antille olandesi e Aruba	25 000	09.4189	8 333	8 334	8 333
PTOM meno sviluppati	10 000	09.4190	3 333	3 334	3 333

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

- *in bulgaro*: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕС) № 1274/2009)
- *in spagnolo*: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) nº 1274/2009]
- *in ceco*: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)
- *in danese*: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)
- *in tedesco*: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)
- *in estone*: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)
- *in greco*: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2009]
- *in inglese*: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)
- *in francese*: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) nº 1274/2009]
- *in italiano*: Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]
- *in lettone*: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)
- *in lituano*: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)
- *in ungherese*: Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)
- *in maltese*: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)
- *in olandese*: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)
- *in polacco*: Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)
- *in portoghese*: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Reglamento (UE) n.º 1274/2009]
- *in rumeno*: Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]
- *in slovacco*: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]
- *in sloveno*: Oprostitvev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)
- *in finlandese*: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)
- *in svedese*: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)